DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1976

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nella Repubblica francese in applicazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/963/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che in data 4 agosto 1976 il governo francese ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, le disposizioni di attuazione seguenti, concernenti l'informazione socio-economica conformemente al titolo I della direttiva predetta:

— decreto n. 76-518 del 10 giugno 1976 che integra il decreto n. 68-395 del 30 aprile 1968 relativo alle condizioni di gestione del Fondo nazionale di sviluppo agricolo,

— decreto dell'8 gennaio 1976 concernente l'istituzione di un attestato di idoneità alle funzioni di consulente socio-economico,

— circolare n. 2811 del 20 maggio 1976 concernente l'applicazione della direttiva 72/161/CEE, titolo I;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle disposizioni comunicate alla direttiva citata e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità;

considerando che il titolo I della direttiva 72/161/CEE ha per finalità principale di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura, in particolare a quelle che devono modificare profondamente l'orientamento della loro attività, di prendere una decisione in merito all'avvenire professionale proprio e dei figli in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta effettuata;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono pertanto tenuti:

— a norma dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 3 della direttiva 72/161/CEE, a creare e sviluppare servizi d'informazione socio-economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri, o all'interno dei servizi già esistenti, sezioni specializzate d'informazione socio-economica;

— a norma dell'articolo 2, lettera b), e dell'articolo 4, ad istituire un adeguato sistema di formazione e di perfezionamento per consulenti socio-economici e ad assumere le relative spese di formazione e di perfezionamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % di un importo forfettario di 7 500 unità di conto per ogni nuovo consulente entrato in servizio che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese di formazione e di perfezionamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, nei limiti di un importo globale di 4 500 unità di conto per ogni consulente che abbia concluso un corso di formazione o di perfezionamento e che dedichi la sua attività all'informazione socio-economica ai sensi dell'articolo 3;

considerando che il numero, l'attività, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici secondo la comunicazione del governo francese, permettono di conseguire le finalità del titolo I della direttiva 72/161/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione comunicate dal governo francese in data 4 agosto 1976 per l'attuazione dell'informazione socio-economica della popolazione agricola rispondono ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione